

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 17 maggio 2023, ha approvato il seguente disegno di legge,
d’iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei
deputati:*

Norme in materia di procedibilità d’ufficio e di arresto in flagranza

Art. 1.

*(Disposizioni in materia di delitti aggravati
ai sensi degli articoli 270-bis.1, primo
comma, e 416-bis.1, primo comma, del co-
dice penale)*

1. All’articolo 270-bis.1 del codice pe-
nale, dopo il quinto comma è aggiunto il se-
guente:

« Per i delitti aggravati dalla circostanza
di cui al primo comma si procede sempre
d’ufficio ».

2. All’articolo 416-bis.1 del codice pe-
nale, dopo il quarto comma è aggiunto il se-
guente:

« Per i delitti aggravati dalla circostanza
di cui al primo comma si procede sempre
d’ufficio ».

Art. 2.

*(Modifica all’articolo 71 del codice di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)*

1. All’articolo 71, comma 1, del codice
delle leggi antimafia e delle misure di pre-

venzione, di cui al decreto legislativo 6 set-
tembre 2011, n. 159, dopo la parola:
« 575, » è inserita la seguente: « 582, ».

Art. 3.

*(Modifiche al codice di procedura penale
in materia di arresto in flagranza)*

1. Il comma 3 dell’articolo 380 del codice
di procedura penale è sostituito dal se-
guente:

« 3. Se si tratta di delitto perseguibile a
querela e la querela non è contestualmente
proposta, quando la persona offesa non è
prontamente rintracciabile, l’arresto in fla-
granza, nei casi di cui ai commi 1 e 2, è
eseguito anche in mancanza della querela
che può ancora sopravvenire. In questo caso,
se la querela non è proposta nel termine di
quarantotto ore dall’arresto oppure se l’a-
vente diritto dichiara di rinunciare o rimette
la querela proposta, l’arrestato è posto im-
mediatamente in libertà. Gli ufficiali e gli
agenti di polizia giudiziaria che hanno pro-
ceduto all’arresto effettuano tempestivamente
ogni utile ricerca della persona offesa.

Quando la persona offesa è presente o è rintracciata ai sensi dei periodi precedenti, la querela può essere proposta anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis ».

2. All'articolo 381, comma 3, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nel luogo » sono aggiunte le seguenti: « , ferma restando la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis ».

3. All'articolo 449, comma 3, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla

oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione ».

4. All'articolo 558, comma 6, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di arresto effettuato ai sensi dell'articolo 380, comma 3, il giudice, se l'arresto è convalidato, quando manca la querela e questa può ancora sopravvenire, sospende il processo. La sospensione è revocata non appena risulti sopravvenuta la querela o la rinuncia a proporla oppure, in ogni caso, decorso il termine previsto dalla legge per la proposizione ».

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE